

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 30 settembre 1892, *Pres. SPAVENTA P., Est. NARDI-DEI; Monte di maritaggi Castellano (Avv. E. COST) c. Ministero dell'Interno.*

**Opere pie — Provvedimenti governativi — Competenza della Sezione IV<sup>a</sup> del Consiglio di Stato — Cognizione del merito** (L. 17 luglio 1890, art. 81). **Opere pie — Concentramento o raggruppamento — Scopo — Limiti — Lascito per messe o sussidi — Beneficenza a favore dei discendenti di determinata famiglia** (L. 17 luglio 1890, art. 2, 54, 56, 91).

*La cognizione del merito, attribuita dall'art. 81 della legge del 1890 sulle Opere pie alla Sezione IV<sup>a</sup> del Consiglio di Stato, importa non solo il vedere se il provvedimento abbia o no violato la legge, o contenga un eccesso di potere, ma anche lo esaminare se per le circostanze particolari del caso il concentramento sia opportuno e giovevole all'ente concentrato, o se invece sia stato senza bisogno disposto e sia per riuscire di nocumento all'ente medesimo. (1)*

*Lo scopo della precitata legge nell'ordinare il concentramento o il raggruppamento di più Opere pie non fu quello di smembrarle, disgregarle e frazionarle in modo da distruggere il disegno del fondatore, ovvero da impedire, diminuire o porre in pericolo i benefici effetti delle singole istituzioni, sibbene ed unicamente quello della loro migliore e più economica amministrazione. (2)*

*L'art. 56 di detta legge disponendo il concentramento delle istituzioni pubbliche di beneficenza che non abbiano una rendita netta superiore a lire 5000 stabilisce una regola generale, applicabile sol quando manchino ragioni speciali per mantenere alle Opere pie la loro separata ed autonoma amministrazione. (3)*

*Il lascito a favore di una Confraternita per messe e suffragi, e per sussidi a preti poveri, non può essere concentrato nella Congregazione di carità, trattandosi di disposizione a favore di un ente morale conservato, e di oneri imposti al medesimo come condizione del legato, non contrario alla legge, ed a favore di un genere di persone specialmente indicate. (4)*

*Del pari, non soggiace a concentramento un'Opera pia allorchè il fondatore abbia formalmente disposto che nelle varie forme di beneficenza siano preferiti i componenti e discendenti della sua famiglia o di altra famiglia determinata. (5)*

La Sezione, ecc. — Attesoché non sia da dubitare che questa IV<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato, trattandosi, come nel caso, di ricorso contro un provvedimento definitivo diretto ad ordinare il concentramento di una istituzione di beneficenza nella Congregazione di carità, è investita di giurisdizione a conoscere anche del merito del provvedimento, a mente del 3° alinea dell'art. 81 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890.

Attesoché la cognizione del merito importava non solo il vedere se il provvedimento abbia o no violato la legge, o contenga un eccesso di potere; ma anche lo esaminare, se per le circostanze particolari del caso il concentramento sia opportuno e giovevole all'ente concentrato, ovvero se all'opposto sia stato fuori di ogni bisogno disposto, e sia per riuscire invece di nocumento all'ente medesimo; imperocché non è sotto l'aspetto dell'interesse della Congregazione di carità che il provvedimento concentrante deve essere esaminato, sibbene sotto quello dell'Opera pia che viene concentrata, il quale si identifica coll'altro del compatibile adempimento della volontà del fondatore.

Attesoché sia indubitato che lo scopo della legge 17 luglio 1890, nell'ordinare il concentramento o il raggruppamento di più Opere pie in una, non fu certamente quello di smembrarle, disgregarle e frazionarle in modo da distruggere il disegno del fondatore, o da impedire o diminuire o porre in

pericolo gli effetti benefici delle singole istituzioni, sibbene ed unicamente quello della loro migliore e più economica amministrazione.

Attesoché, sebbene l'art. 56 della legge disponga che sono *di regola* concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a L. 500, tuttavia non è men vero che, tengasi conto della espressione letterale della legge o del suo spirito, codesta disposizione non contiene se non una *regola generale*, da applicarsi cioè in tutti quei casi, nei quali manchino ragioni plausibili particolari per mantenere alle Opere pie la loro separata e autonoma amministrazione.

Attesoché, venendo al ricorso di cui oggi si tratta, può ritenersi, che per disposizione del fondatore e dello statuto organico, il compito attuale dell'Opera pia Castellano, eretta in corpo morale col R. D. 20 novembre 1887, sia triplice, quello cioè:

- a) di soddisfare ai non pochi legati vitalizi, disposti a favore di terze persone tuttora viventi;
- b) di corrispondere alla Congrega di S. Maria dell'Umiltà dei cento sacerdoti in Napoli L. 320 annue, cioè L. 200 per un annuo funerale, e L. 120 per soccorrere i preti poveri ad essa appartenenti;
- c) con ogni residuo conferire doti per maritaggi, di L. 130 ciascuna, a favore di donzelle povere pericolate o pericolanti, ma con preferenza a tutte queste, senza limitazione di numero, e senz'altra condizione, a favore delle zitelle discendenti da Nicola Castellano ed Angela Jodice comuni stipiti col testatore.

Atteso, per rispetto al primo compito, che esso evidentemente riflette interessi esclusivamente privati, retti dalla legge comune, e che nulla hanno che vedere colla pubblica beneficenza.

Atteso, quanto al secondo compito, che il concentramento per questo nella Congregazione di carità non avrebbe alcuna ragion di essere; imperocché si tratta di disposizione a favore di un determinato ente morale conservato, e di oneri imposti al medesimo come condizione del legato, non contrari alla legge, ed a favore di un genere di persone specificatamente indicate.

Attesoché, riguardo al terzo compito, prescindendo dal risolvere la quistione se una istituzione per conferimento di doti, ancorché a favore di fanciulle povere, possa dirsi per sé stessa istituzione elemosiniera, contemplata dall'art. 54 della legge, come sembra ritenere il Ministero dell'Interno, e senza fermarsi ad esaminare l'altra quistione della convenienza o meno di stralciare questo terzo compito dell'Opera dai precedenti, coi quali è collegato per positivi rapporti; certo è che, tanto per la lettera, quanto per lo spirito della istituzione ordinata dal sacerdote Castellano, indubbiamente si rileva che in cima al pensiero del testatore stava il soccorrere le fanciulle discendenti dalla famiglia Catellano-Jodice, e senz'altra condizione che quella di discendere da codesta famiglia: sì che soltanto in difetto di questi discendenti può farsi luogo al conferimento delle doti a favore di fanciulle estranee che sieno pericolate o pericolanti.

Attesoché quindi, se il Monte di maritaggi istituito dal Castellano non può dirsi una vera e propria istituzione privata, di cui all'art. 2, lett. B, della legge 17 luglio 1890, è non però vero che la famiglia e discendenza Castellano, non solo è specificatamente contemplata dal fondatore, ma è chiamata per modo di preferenza assoluta e perpetua. Or siffatto scopo speciale dell'opera pia Castellano non potrebb'essere più sicuramente e più efficacemente raggiunto che col mezzo di quella amministrazione, la quale non solo direttamente emana dalla volontà del testatore, ma che più di ogn'altra è in grado di conoscere, di apprezzare e di conservare la genealogia della famiglia chiamata, e che ha maggior presunzione di curare in questo rapporto lo adempimento del precetto del proprio benemerito fondatore. Per contrario, il concentramento di quest'Opera pia nella Congregazione di carità, la quale per l'indole del suo istituto tende a generalizzare la beneficenza, non potrebbe sotto molti rispetti non riuscire dannosa alle fanciulle discendenti dalla famiglia privilegiata Castellano-Jodice.

Attesoché queste considerazioni, non disgiunte dall'altra che nessun appunto è stato fatto a carico dell'attuale Amministrazione dell'Opera pia Castellano, sieno senza più sufficienti a far ritenere che

l'impugnato regio decreto di concentramento della medesima nella Congregazione di carità di Napoli sia tutt'altro che favorevole all'ente concentrato, il cui interesse si identifica nel completo adempimento della volontà del fondatore. E ciò basta perchè questa Sezione possa e debba revocare il decreto medesimo a tutti gli effetti di ragione.

Per questi motivi, ecc.